



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0005963 P-4.22.25  
del 26/06/2018



Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Giustizia  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle  
Province autonome

Conferenza dei Presidenti delle  
Assemblee legislative delle Regioni e  
delle Province autonome

Conferenza Stato-Città e Autonomie  
Locali

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**INVIATO PER INTEROPERABILITA'**

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero - COM(2018) 373*.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Giustizia in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio  
dott. Gaetano De Salvo

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero

- **Codice della proposta:** COM(2018) 373 final del 30 maggio 2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0198(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della giustizia

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

La proposta di Regolamento in esame si inserisce nell'ambito delle iniziative volte a promuovere uno degli obiettivi principali dell'Unione europea, ossia lo sviluppo armonioso, tramite il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e, dunque, la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno sviluppate.

In questo contesto è noto che vi sono stati, sin dal 1990, programmi di cooperazione transfrontaliera nelle regioni di frontiera dell'unione, ossia i fondi Interreg, mediante i quali sono stati finanziati molti progetti ed iniziative che hanno contribuito a migliorare l'integrazione europea. Il processo di integrazione europea ha aiutato le regioni di frontiera interne a trasformarsi da zone periferiche ad aree di crescita e di opportunità.

E' però emerso, a seguito di un esame svolto dalla Commissione, che le regioni di frontiera ottengono risultati inferiori rispetto ad altre regioni situate all'interno degli Stati membri, essendo stato constatato che l'accesso a servizi pubblici è, riguardo alle prime, meno agevole. Le interazioni a livello transfrontaliero risultano quindi più complesse.

La sussistenza di ostacoli giuridici, come anche la diversità di culture amministrative e di ordinamenti giuridici nazionali, ha fatto ritenere la necessità di un intervento più omogeneo, oltre che il superamento di una logica incentrata solo su strutture di gestione dei programmi e dei progetti.

Tenuto conto della circostanza che la politica di coesione ed il mercato unico sono tra loro interconnessi, la **finalità** della proposta in esame è quindi propriamente quella di realizzare gli obiettivi della comunicazione sulle regioni transfrontaliere, consentendo di sfruttare al massimo il potenziale delle stesse, che risulta parzialmente inutilizzato a causa di sistemi giuridici differenti. Ed infatti uno studio condotto dalla Commissione ha evidenziato che la rimozione degli ostacoli esistenti determinerebbe una crescita del PIL pari al 2%.

**Gli elementi qualificanti ed innovativi** della proposta possono essere così riassunti:

- è previsto un meccanismo volto ad applicare, in un determinato Stato membro ed in relazione ad una regione transfrontaliera comune, le disposizioni giuridiche di una regione di uno Stato membro limitrofo nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni del primo Stato costituirebbero un ostacolo all'attuazione di un progetto congiunto;
- il meccanismo consiste nella conclusione di un impegno transfrontaliero comune ("Impegno"), direttamente applicabile oppure di una dichiarazione transfrontaliera

europea ("Dichiarazione"), che richiede invece una procedura legislativa nello Stato membro;

- il regolamento ha ambito di applicazione nei confronti delle regioni di frontiera che condividono frontiere terrestri, dove si può verificare l'interazione di persone che usufruiscono di servizi da un territorio all'altro e che può scontrarsi con ostacoli giuridici;
- è previsto che possano essere comunque usati, a parte i meccanismi indicati dal regolamento, anche quelli efficaci e già esistenti per eliminare gli ostacoli giuridici;
- sono previste disposizioni per la conclusione degli impegni e delle dichiarazioni, oltre che per il loro monitoraggio;
- sono poi previste disposizioni per la protezione giuridica delle persone residenti in una regione transfrontaliera che si ritengano lese da atti od omissioni derivanti dall'applicazione di disposizioni giuridiche di uno Stato membro ad opera delle autorità in forza di un impegno o di una dichiarazione.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

In virtù del **principio di attribuzione**, l'Unione europea può agire *"esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art. 5, par 1 e 2 TUE). L'unione europea, pertanto, dispone delle competenze normative che le sono conferite dal TUE e dal TFUE, mentre qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri"* (art. 4, par. 1, 5 par 2 TUE).

La proposta viene adottata sulla base giuridica rappresentata dall'art. 175, terzo comma, TFUE che stabilisce che possono essere adottate disposizioni specifiche al di fuori dei Fondi di cui al primo comma, per la realizzazione dell'obiettivo di coesione sociale ed economica previsto dal Trattato. Lo sviluppo armonioso del territorio ed una maggiore coesione economica, sociale e territoriale comportano una cooperazione territoriale più intensa. Risulta di conseguenza opportuno adottare tutte le misure necessarie per migliorare le condizioni di attuazione delle azioni di cooperazione territoriale.

E' rispettato il principio di attribuzione.

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Se la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione, *"l'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità"* (art. 5, par. 1).

Stabilisce l'art. 5 citato (par. 3) che in *"in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi della azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri..... ma possono .....essere conseguiti meglio a livello dell'Unione"*.

Se è vero che i singoli Stati membri hanno adottato iniziative, individuali, bilaterali e addirittura multilaterali, per superare gli ostacoli giuridici alle frontiere, è altrettanto vero che tali iniziative non sono proprie di tutti gli Stati membri, né valgono per tutte le frontiere.

Una singola iniziativa degli Stati membri non raggiungerebbe lo scopo della eliminazione degli ostacoli ed in questo senso deve ritenersi rispettato il **principio di sussidiarietà**, risultando necessaria una decisione a livello unionale che, peraltro, incentiva la prestazione di servizi nella UE.

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

L'ultimo dei principi richiamati dall'art. 5 TFUE è quello di **proporzionalità** in virtù del quale *"il contenuto e la forma dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati"*. (Anche il principio in esame, come quello di sussidiarietà, attiene alla modalità di esercizio delle competenze dell'Unione).

La proposta in esame deve ritenersi rispettosa di questo principio in quanto si limita a ciò che è necessario per il conseguimento degli obiettivi. Sotto questo profilo va tenuto presente, in particolare, che il ricorso al meccanismo specificamente indicato dalla proposta è su base volontaria, posto che ogni Stato membro può decidere di continuare ad utilizzare gli strumenti di rimozione degli ostacoli già esistenti.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta in esame merita di essere valutata **positivamente**.

Essa infatti consente di rafforzare l'attuale quadro degli strumenti posti a tutela della realizzazione di un mercato unico, offrendo maggiori opportunità agli utenti dei servizi e incrementando anche le capacità di produzione del reddito per le regioni transfrontaliere.

Quanto alla **tempistica**, sarebbe opportuna una approvazione in tempi abbastanza rapidi, tenuto conto della circostanza che si tratta di un progetto che potrà avere effetti positivi per il nostro Paese.

### 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi **conformi all'interesse nazionale**, in quanto finalizzate ad assicurare strumenti generalizzati ed omogenei di prestazione di servizi in ambito transfrontaliero e quindi ad incidere sul corretto funzionamento del mercato unionale.

### 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Nulla da rilevare, per quanto di competenza di questa amministrazione.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

Per il **bilancio UE** è previsto che la proposta non avrà alcuna incidenza.

Per il **nostro Paese**, per quanto di competenza di questa amministrazione, le nuove disposizioni non hanno alcun impatto sul bilancio dello Stato.

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non v'è dubbio che la proposta potrebbe portare ad una **semplificazione delle procedure**, oltre che ad una più attenta tutela degli interessi in ambito transfrontaliero.

A parere di questa amministrazione, non è comunque possibile, allo stato, indicare se ed in che misura l'ordinamento interno dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La norma **incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali** ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

La proposta è stimata in **termini positivi** sotto il profilo del suo impatto sulla pubblica amministrazione, risultando comunque semplificate e omogeneizzate le procedure per la fruizione di servizi.

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

La proposta di regolamento in esame può ritenersi di impatto positivo sui cittadini, consentendo una omogeneità nei procedimenti di fruizione di servizi, oltre che una maggiore certezza del diritto.

Essa contribuirà in modo positivo sulla attività di impresa e sul mercato, impedendo situazioni di incertezza che potrebbero influire negativamente sul libero mercato.

### **Altro**

Nulla da rilevare.